

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 109 bis;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *“I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.”*;

VISTO il D.D.G. n. 258 del 21.7.2022 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTO il D.P.Reg. 449 del 13.2.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali al dott. Salvatore Taormina;

VISTO il D.A. n. 12 del 29.1.2021 mediante il quale il dott. Giuseppe Petralia è stato incaricato n.q. di Commissario ad acta a svolgere l'azione sostitutiva presso il comune di Marineo (PA) relativamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2018-2020 e che a seguito di tale intervento il Consiglio comunale ha provveduto con le deliberazioni n. 27 del 15.4.2021 e n. 5 del 17.2.2022;

VISTO il D.M. Interno n. 120542 del 14.6.2022 mediante il quale è stata riconosciuta la validità dei provvedimenti adottati dal comune di Marineo, ai sensi degli artt. 259 e seguenti del T.U.EE.LL., con la predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e che all'art. 5 dello stesso decreto è prescritto che il Comune approvi entro trenta giorni dalla notifica il bilancio di previsione degli esercizi 2018-2020 sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ed entro centoventi giorni dalla stessa data gli altri eventuali bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni;

VISTA la pec registrata al n. 19982 del prot. gen. in data 20.12.2022 mediante la quale alcuni Consiglieri comunali hanno segnalato a questo Assessorato, al Commissario incaricato, nonché al Ministero dell'Interno e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale relativamente a tutte le fattispecie ivi previste;

VISTA la nota del Commissario ad acta del 23.12.2022, registrata al prot. gen. n. 20246 del 27.12.2022, nella quale ha prospettato l'opportunità di estendere le funzioni allo stesso attribuite con D.A. n. 12 del 29.1.2021 anche alle fattispecie relative all'approvazione dei bilanci e dei rendiconti previsti dal citato art. 5 del D.M.;

VISTA la nota prot. 2937 del 17.1.2023 del Servizio III – Ufficio Ispettivo, mediante la quale sono stati diffidati gli organi comunali competenti a provvedere all'approvazione dei bilanci relativi alle annualità 2018 – 2020 nonché degli altri bilanci e rendiconti non ancora approvati

ai sensi dell'art. 5 del D.M. 120542 del 6.7.2022 entro il termine di dieci giorni, trascorsi i quali senza esito si sarebbe proceduto ad estendere le funzioni attribuite al Commissario ad acta incaricato per i relativi provvedimenti sostitutivi di competenza;

VISTA la nota prot. 2332 del 15.2.2023, registrata al prot. gen. con il n. 4889 del 16.2.2023, mediante la quale il Segretario comunale, rappresentando gli adempimenti posti in essere, attesta che i provvedimenti in questione non sono ancora stati approvati definitivamente dagli Organi comunali competenti;

VISTO l'art. 58 comma 1 della l.r. 1.9.1993, n. 26 a mente del quale *“Le disposizioni dell'articolo 109-bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore”*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 54 dell'OR.EE.LL ed in particolare il primo comma lett.a) a mente del quale il consiglio è sciolto *“quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento”*

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dovere esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. ed art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante l'estensione dei poteri al Commissario ad acta incaricato con D.A. n. 12 del 29.1.2021, il quale, previo accertamento e ricognizione degli atti e la verifica dello stato del procedimento, provveda secondo quanto già previsto dal citato decreto fino a sostituirsi agli organi comunali in caso di ulteriore inadempienza, assumendone i relativi poteri, ivi compresi quelli propedeutici e/o connessi alla definizione dei bilanci e dei rendiconti non ancora approvati;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1

I poteri conferiti con D.A. n. 12 del 29.1.2021 al dott. Giuseppe Petralia per gli adempimenti sostitutivi presso il comune di Marineo sono estesi alle fattispecie prescritte dall'art. 5 del D.M. 120542 del 6.7.2022 in premessa richiamato, nonché per tutti gli atti propedeutici e/o connessi, ove gli Organi comunali competenti non abbiano già provveduto.

Art. 2

Rimangono confermate le modalità operative previste dal D.A. n. 12 del 29.1.2021 per l'adozione dei relativi provvedimenti commissariali, fino all'eventuale adozione in via sostitutiva delle deliberazioni dei bilanci e rendiconti ancora da approvare.

Art. 3

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'Ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 01/03/2023

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina